

Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici, denominato “EnSiEL” (nel seguito Consorzio), è stato costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 15.01.2007, ai sensi e agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382/80, come modificato dall'art. 12 della Legge 705/85.
2. Il Consorzio ha sede legale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti o soppressi Uffici di Rappresentanza in Italia e all'estero.
3. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
4. Il Consorzio ha personalità giuridica, attribuita con DM MIUR del 15.04.2009 (GU n. 105 del 08.05.2009).
5. Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta al di fuori delle tematiche di ricerca di cui al successivo art. 4. Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia un'espressa autorizzazione da parte dei consorziati.

Art. 2 – Università consorziate

1. Fanno parte del Consorzio:
 - a) le Università che lo hanno promosso (Cagliari, della Calabria, Cassino e del Lazio Meridionale, Catania, Napoli “Federico II”, Seconda Università di Napoli, Palermo, Pisa, Salerno) e le Università che hanno aderito successivamente (L'Aquila, Bologna, Genova, Politecnico di Milano, Padova, Pavia, Roma “La Sapienza”, del Sannio, Politecnico di Torino);
 - b) ogni altra Università, italiana o straniera, che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e di quelle previste.
2. Le Università sono consorziate pariteticamente e ognuna ha diritto a un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.
3. Le Università consorziate sono tenute al pagamento della quota di partecipazione del capitale sociale. Tutte le Università consorziate sono tenute all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio.
4. Le Università consorziate non potranno essere gravate da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.
5. Le Università consorziate, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, rispondono esclusivamente nei limiti del capitale versato.

Art. 3 – Finalità

1. Il Consorzio ha le seguenti finalità generali, che dovranno comunque risultare compatibili con i compiti istituzionali (didattica e ricerca) delle Università:
 - a) promuovere e coordinare studi e ricerche nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti

- Elettrici secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto ed in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
- b) concorrere, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, alla preparazione di esperti ricercatori nel settore dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
 - c) favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali sia internazionali;
 - d) svolgere un'azione concertata per fornire supporto multidisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di sistemi, impianti ed apparati elettrici per l'energia, con possibilità di estendere l'iniziativa in ambito internazionale;
 - e) promuovere e favorire iniziative finalizzate alla didattica ed alla formazione nei settori dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, inclusi i master;
 - f) proporsi come interlocutore scientifico nei confronti dei vari Organi di Governo Nazionali, delle Regioni, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, degli Enti di normazione nonché di tutte le Istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Art. 4 - Attività

1. Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, avvalendosi in priorità di personale, laboratori ed attrezzature presenti nelle Università consorziate, sulle seguenti tematiche generali:
 - a) Produzione dell'energia elettrica
 - b) Sistemi ed impianti elettrici
 - c) Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
 - d) Utilizzazione ed uso razionale dell'energia elettrica
 - e) Sistemi elettrici per i trasportie su ogni altra tematica di sistema (pianificazione, gestione, qualità, ecc.) propria dei sistemi elettrici per l'energia.
2. Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio predisporrà opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:
 - a) sviluppare collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operino in campi strettamente connessi con le tematiche di ricerca di cui al comma 1) del presente articolo;
 - b) formare, anche attraverso la concessione di borse di studio, esperti nel settore dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
 - c) eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze nel settore dell'Energia e Sistemi Elettrici.
3. Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può procedere alla costituzione e alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca presso le Università consorziate.
4. Il Consorzio, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale delle Università consorziate nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascuna Università consorziata, attraverso le convenzioni di cui al successivo comma 5.
5. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Consorzio stipula apposite convenzioni con Università e/o con organizzazioni ed Enti pubblici e privati, che ne determinano gli aspetti operativo ed economico, ed in generale tutti quelli derivanti dal rapporto posto in essere.

Art. 5 - Patrimonio

1. Le Università consorziate contribuiscono al patrimonio del Consorzio con il versamento della quota di adesione.
2. La partecipazione delle Università al fondo consortile è limitata all'apporto iniziale; le Università sono esonerate da ogni altra contribuzione in denaro.
3. Ogni Università che, ai sensi dell'art. 2 entri a far parte del Consorzio, è parimenti tenuta al versamento di tale quota, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 1, punto b).
4. La quota di adesione è fissata in 5.000,00 Euro (cinquemila/00 €) e potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.
5. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 - Finanziamenti

1. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:
 - a) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal MIUR, dall'Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Organizzazioni ed Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - b) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art. 12 della Legge 705/85;
 - c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, da altre Amministrazioni, da Enti pubblici e privati;
 - d) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti di ricerca o convenzioni con Amministrazioni pubbliche, e con altre Istituzioni o Enti pubblici o privati;
 - e) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritte.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Comitato Scientifico;
 - c) il Direttore;
 - d) la Giunta Amministrativa;
 - e) il Revisore dei Conti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio con Decreto del Ministro preposto al MIUR.
2. Il Consiglio Direttivo é composto da:
 - a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, nominato dal Rettore tra professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) Sistemi Elettrici per l'Energia (ING-IND/33) per le Università italiane, fra i professori e i ricercatori operanti nell'area dei Sistemi Elettrici nel caso di Università consorziate straniere; la nomina non può essere rinnovata più di una volta consecutivamente;
 - b) un rappresentante designato dal Ministro preposto al MIUR;
 - c) un rappresentante designato dal Ministro preposto al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) nella prima seduta, elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
 - b) delibera sull'istituzione o soppressione delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca di cui all'art. 4;
 - c) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche del Consorzio;

- d) approva i Regolamenti di esecuzione di cui al successivo art. 17;
 - e) delibera sull'ammissione al Consorzio di nuove Università e ratifica i recessi dal Consorzio;
 - f) delibera l'esclusione di un consorziato in caso di grave inadempimento degli obblighi statuari;
 - g) delibera le modifiche di Statuto a maggioranza della metà più uno dei componenti;
 - h) delibera lo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei due terzi dei componenti;
 - i) può delegare talune delle proprie attribuzioni alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità;
 - j) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta. Le riunioni si svolgeranno di norma a rotazione presso la sede di una delle Università consorziate.
 5. Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un decimo dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore del Consorzio.
 6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta o relativa dei presenti in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17 comma c).

Art. 9 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico (CS) svolge funzione consultiva sotto il profilo scientifico per il Consorzio. A tal fine elabora piani pluriennali di attività, formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo dell'attività del Consorzio, ed esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
2. Il CS è composto:
 - a) dal Direttore del Consorzio;
 - b) da esperti italiani afferenti al SSD Sistemi Elettrici per l'Energia nominati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità definite nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17 comma c), in numero non inferiore a tre e non superiore al numero di Università consorziate.
3. Il Consiglio Direttivo individua il Coordinatore del CS fra i membri del CS.
4. Il mandato dei componenti il CS è triennale. I membri del CS, con esclusione del Direttore del Consorzio, non possono far parte del Consiglio Direttivo.
5. Il CS è convocato dal suo Coordinatore o, in caso di indisponibilità, dal Direttore del Consorzio.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Il CS si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno.

Art. 10 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Amministrativa ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa, sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso.
3. Il Direttore:
 - a) predispone gli atti del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa;

- b) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa, salvo ratifica nella prima adunanza successiva dell'Organo;
- c) adotta i provvedimenti relativi alle attribuzioni che gli sono delegate dalla Giunta Amministrativa.

Art. 11 – Giunta Amministrativa

1. La Giunta Amministrativa è composta dal Direttore e da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
2. La Giunta Amministrativa resta in carica per un triennio, ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
3. La Giunta Amministrativa delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio e cura l'istruttoria degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa ha il compito di:
 - a) approvare contratti e convenzioni;
 - b) assumere obbligazioni e deliberare spese;
 - c) nominare i Responsabili di Sezione e di Laboratorio di ricerca;
 - d) approvare l'affidamento di incarichi e compiti alle Sezioni e ai Laboratori di ricerca;
 - e) assumere le delibere inerenti il personale di cui all'art. 14;
 - f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo con le annesse relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - g) predisporre i Regolamenti del Consorzio.
5. La Giunta può delegare al Direttore talune delle proprie attribuzioni; per quelle che derivano da deleghe del Consiglio Direttivo, tale possibilità deve essere esplicitamente prevista dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Revisore dei Conti

1. La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio é effettuata da un Revisore dei Conti, o da un supplente. Il Revisore e il supplente sono nominati a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Revisore e il supplente durano in carica per un triennio.
3. Il Revisore provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Amministrativa contenente il programma delle attività scientifiche.
3. Il Consiglio Direttivo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta Amministrativa, contenente la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato dal Direttore.
4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università consorziate e al MIUR per conoscenza, nei 15 giorni successivi alle scadenze.
5. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Personale

1. L'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto Regolamento sarà predisposto tenendo conto ove possibile della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.
2. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di qualificazione scientifica, tecnica e amministrativa, secondo le norme del Regolamento di cui al precedente comma.
3. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio non esiste obbligo da parte dei consorziati di collocare o assumere il personale del Consorzio.

Art. 15 - Durata e recesso

1. Il Consorzio ha durata iniziale di dieci anni e può essere prorogato alla scadenza di triennio in triennio, previa delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti di ciascuna delle Università consorziate.
2. E' ammesso il recesso libero, senza penalità e in qualsiasi momento fermo restando l'irripetibilità delle quote versate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Direttore del Consorzio, con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

Art. 16 - Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con le modalità stabilite all'art. 8. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro effettivo apporto finanziario.

Art. 17 - Regolamenti di esecuzione

1. Il Consiglio Direttivo approva i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:
 - a) il Regolamento del personale e l'Ordinamento dei servizi;
 - b) il Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - c) il Regolamento di funzionamento degli Organi.I Regolamenti di cui ai punti a) e b) sono inviati al MIUR.
2. Il Consiglio Direttivo approva inoltre il Regolamento delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio, e altri Regolamenti ritenuti necessari per la disciplina di specifiche materie, predisposti dalla Giunta Amministrativa.

Art. 18 – Responsabilità verso terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte il Consorzio risponderà soltanto con il proprio patrimonio. Nessun impegno o rapporto deriverà alle singole Università consorziate verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione espletata dal Consorzio stesso.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.